

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Area Domiciliarità**

OGGETTO

Approvazione dell'avviso pubblico non competitivo per la presentazione di manifestazione di interesse da parte dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) finalizzata alla sottoscrizione di convenzioni con il Comune di Milano per il supporto all'accesso alle prestazioni sociali agevolate con riferimento all'assegno di maternità e al bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico.

Spesa massima presunta per il periodo di convenzionamento 01/04/2026-31/12/2028 pari a € 85.000,00 (IVA INCLUSA)

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Sorrentino Angelo - Area Domiciliarità*

Responsabile PEG: *Luciani Maria Antonietta - Area Domiciliarità*

## **IL DIRETTORE (Area Domiciliarità)**

### **PREMESSE**

- che il Comune di Milano è responsabile delle procedure previste dalle normative vigenti per l'erogazione ai cittadini di contributi di sostegno al reddito e per l'accesso ad agevolazioni sociali finalizzate a sostenere nuclei familiari in determinate condizioni di reddito;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, e s.m.i, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- che ai sensi dell'art. 4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e s.m.i, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e s.m.i, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- che i Comuni, ai sensi dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e s.m.i, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale (CAF);
- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale (CAF) per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- che i Comuni sono deputati alla concessione dell'assegno di maternità di cui all'art. 74 D. Lgs. 151/2001;
- che il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale del 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" ha istituito un regime di compensazione sulla spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute (bonus per disagio fisico) e che per l'accesso a tale contributo i cittadini devono rivolgersi al proprio Comune di residenza;
- che le istanze per l'accesso al bonus elettrico per disagio fisico sono gestite tramite la piattaforma SGAte – Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche – predisposta da ANCI;

### **CONSIDERATO CHE:**

- il convenzionamento con soggetti incaricati della raccolta delle pratiche relative all'assegno di maternità erogato da INPS non avviene a seguito di procedure di gara, ma sulla base del particolare regime riconosciuto ai centri di assistenza fiscale, in virtù del fatto che sono gli unici soggetti convenzionati con INPS abilitati alla predisposizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica prevista dalla normativa in materia di ISEE;
- tali soggetti sono altresì gli unici che sono inseriti nell'elenco di INPS quali soggetti che il Comune può delegare al caricamento delle domande relative alle prestazioni sociali INPS sul portale dello stesso Istituto;
- il convenzionamento con i CAF per la gestione delle richieste della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica non avviene in seguito a procedura di gara, ma sulla base del protocollo di intesa tra ANCI e la Consulta nazionale dei CAF, ai sensi del quale il Comune ha ritenuto di poter accogliere nel novero dei CAF convenzionati tutti quelli che ne avrebbero fatto richiesta, in modo da garantire ai

- cittadini una maggiore scelta e accessibilità;
- in base alla normativa vigente, in particolare l'art.7 del Decreto del Ministero delle Finanze n.164 del 31 maggio 1999, "lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del Dipartimento delle entrate", ora Direzione regionale. I soggetti che possono attivare i centri di assistenza fiscale si intendono in tal modo come soggetti accreditati dall'Agenzia delle Entrate;
  - alla luce di quanto sopra, non è pertanto previsto il rilascio del CIG per la fattispecie in argomento;
  - con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 16.01.2009, PG 22966, il Comune di Milano ha dato avvio alle procedure per la realizzazione del sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche (SGAte), approvandone la relativa spesa nonché lo schema di convenzione da sottoscrivere con i CAF operanti nella città di Milano;
  - il Comune di Milano annualmente eroga, con la collaborazione dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF), circa 1.500 assegni di maternità e circa 350 pratiche di bonus elettrico per gravi condizioni di salute – disagio fisico, fornendo, con tali contributi, un concreto aiuto alle famiglie;
  - le convenzioni vigenti del Comune di Milano con i CAF per la gestione delle prestazioni agevolate sono regolate, nelle modalità di esecuzione, dall'Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 9947/2022 che ha preveduto una validità di tre anni per suddetti accordi di collaborazione;
  - nel mese di novembre 2025, nelle more dell'approvazione del nuovo avviso di convenzionamento, è stata disposta, in accordo con i CAF aderenti, la prosecuzione delle suddette convenzioni fino al 31/03/2026;
  - per dare continuità alla raccolta e alla messa in pagamento delle prestazioni sociali erogate da INPS e del bonus elettrico per gravi condizioni di salute è interesse dell'Amministrazione Comunale rinnovare le modalità di collaborazione con i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale regolarmente abilitati in base alla normativa vigente, in particolare il Decreto del Ministero delle Finanze n. 164 del 31 maggio 1999 e il Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

#### VALUTATO CHE:

- le modalità con cui si articolerà il nuovo convenzionamento dei soggetti ritenuti idonei sono specificate nell'Avviso pubblico, qui ALLEGATO 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una validità dal 1°aprile 2026 al 31 dicembre 2028;
- con suddetto Avviso Pubblico, il Comune di Milano intende acquisire la manifestazione di interesse finalizzata a individuare i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) idonei alla stipula di convenzione con l'Amministrazione, per le attività da svolgersi nel triennio 2026-2028, relativamente agli adempimenti connessi alle seguenti misure:

1. Assegno di maternità dei Comuni;

2. Compensazione per la fornitura elettrica per disagio fisico.

- in vista dell'avvio degli accordi di collaborazione con i CAF sono stati, altresì, predisposti lo schema di convenzionamento (ALLEGATO 2) e l'istanza di convenzionamento (ALLEGATO A) quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- che a seguito dell'approvazione dell'Avviso pubblico, lo stesso sarà pubblicato sul sito web del Comune di Milano per la presentazione da parte dei CAF interessati di specifica istanza di convenzionamento per il periodo 1° aprile 2026 - 31 dicembre 2028, per le prestazioni sopra indicate, in modo da garantire la presenza di punti di accesso convenzionati in possesso dei requisiti previsti;
- che si provvederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi dell'art. 94 e seguenti del codice dei contratti e, nelle more dell'esecuzione di tali controlli, si procederà alla stipula della convenzione, fatto salvo che la stessa si riterrà risolta qualora l'esito di tali controlli dovesse risultare negativo;
- che, in vista del convenzionamento, ciascun CAF deve produrre copia della polizza assicurativa di responsabilità civile contro i danni eventualmente causati da errori materiali o inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche e relativa quietanza di pagamento, con espressa previsione della copertura delle attività oggetto della convenzione;

- che, nelle more della stipula della convenzione, il CAF che abbia indicato l'affidamento delle attività, pur sotto il proprio diretto controllo e la propria responsabilità, a un'eventuale struttura societaria, prevista dall'art. 11 del D.M. n. 161 del 31.05.99, deve aver fornito o produrre copia del contratto o convenzione sottoscritto con tale struttura, in corso di validità per l'intera durata del rapporto di convenzionamento con il Comune;

#### RILEVATO CHE:

- suddetto Avviso Pubblico non competitivo ha durata fino al 31/12/2028 dalla data di pubblicazione sul sito del Comune di Milano;
- non è stabilito un termine perentorio di presentazione delle domande;
- i soggetti interessati possono presentare domanda a far data dalla pubblicazione del presente avviso sul portale istituzionale dell'Ente e sino al 30/09/2028 (trimestre precedente la scadenza del periodo convenzionamento fissato al 31/12/2028);
- saranno prese in considerazione tutte le domande presentate dai CAF in possesso dei requisiti previsti e complete della documentazione richiesta;
- il rapporto di collaborazione con il Comune sarà regolato mediante apposita convenzione, ALLEGATO 2, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con validità dalla data di sottoscrizione della stessa e con scadenza al 31/12/2028, salvo eventuale prosecuzione disposta nelle more di approvazione di nuovo avviso;
- è inoltre prevista, la facoltà di attivare il rinnovo della collaborazione per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi con un preavviso che sarà comunicato dall'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima della scadenza della Convenzione.

#### CONSTATATO CHE:

- il compenso unitario corrisposto dal Comune di Milano ai CAF per ogni singola pratica trattata è rimasto invariato nel triennio 2023-2025 e si ritiene quindi necessario applicare un aumento connesso all'indice ISTAT (indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi);
- nello specifico, con il nuovo Accordo di Collaborazione, il Comune di Milano riconoscerà i seguenti importi a ciascun Centro di Assistenza Fiscale convenzionato:

€ 7,20 (oltre IVA) per ciascuna pratica trasmessa e regolarmente pagata dall'INPS, per quanto concerne l'assegno di maternità;

€ 3,60 (oltre IVA) per ciascuna pratica inserita nella piattaforma SGate e considerata valida, per quanto riguarda il Bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico. Non sarà riconosciuto alcun compenso per le pratiche non trasmesse al sistema SGate e per quelle sospese o rigettate dal sistema a causa di imperfetta compilazione e/o erronea trasmissione dell'istanza da parte del CAF.

#### RITENUTO CHE:

- I soggetti convenzionati, in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, potranno abilitarsi alla consultazione dell'anagrafe cittadina, attraverso la registrazione al portale del Comune-Anagrafe Servizi Online, per i controlli di congruenza tra lo stato di famiglia e le DSU ISEE;

#### DATO ATTO CHE:

- si rende necessario provvedere alla pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico per la predisposizione dell'elenco aggiornato dei soggetti convenzionati e delle loro sedi locali;
- in base al numero di utenti residenti nel Comune di Milano che nell'anno 2025 hanno presentato domanda di assegno di maternità e di bonus disagio fisico, si stima che per il periodo 01 aprile 2026 – 31 dicembre 2026 la spesa presunta ammonterà a € 25.000,00, mentre per gli anni 2027 e 2028 ammonterà a € 30.000,00/annui;
- occorre, pertanto, impegnare la spesa necessaria, mediante il rilascio di 3 impegni, pari a:

€ 25.000,00 IVA compresa con esigibilità 1° aprile 2026 - 31 dicembre 2026

€ 30.000,00 IVA compresa con esigibilità 1° gennaio 2027 - 31 dicembre 2027

€ 30.000,00 IVA compresa con esigibilità 1° gennaio 2028 - 31 dicembre 2028

- l'esigibilità della spesa complessiva è riferita pertanto al periodo 01/04/2026 - 31/12/2028;

### **VISTO**

- ✓ Gli articoli 107, 153 c. 5, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- ✓ Il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
- ✓ Il D. Lgs n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici;
- ✓ La legge n. 241/1990;
- ✓ Il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Milano;
- ✓ Lo Statuto del Comune di Milano;
- ✓ La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 18 dicembre 2025 avente oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2026-2028". Immediatamente eseguibile;
- ✓ La Deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 15 gennaio 2026 avente oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028". Immediatamente eseguibile;

### **DETERMINA**

1. di approvare l'Avviso pubblico, ALLEGATO 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la predisposizione di un elenco di centri di assistenza fiscale convenzionati con il Comune di Milano, legalmente riconosciuti per il supporto ai cittadini milanesi nell'accesso alle prestazioni sociali agevolate con riferimento all'assegno di maternità e al bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico;
2. di disporre la pubblicazione sul sito web del Comune di Milano al fine di consentire, ai soggetti interessati a convenzionarsi, di presentare apposita istanza;
3. di approvare lo schema di convenzione per i CAF, ALLEGATO 2, quale parte integrante del presente provvedimento;
4. di approvare l'istanza di convenzionamento, ALLEGATO A, quale parte integrante del presente provvedimento;
5. di approvare, per le ragioni e secondo le modalità esposte in premessa, la spesa complessiva di € 85.000,00 IVA compresa, finanziata con mezzi correnti di Bilancio, per l'erogazione dell'assegno di maternità e del bonus elettrico per gravi condizioni di salute (disagio fisico) per il periodo 1° aprile 2026 – 31 dicembre 2028 come da imputazione contabile di cui all'APPENDICE A;
6. di dare atto che le convenzioni troveranno attuazione nel periodo 1° aprile 2026 - 31/12/2028, salvo eventuale prosecuzione disposta nelle more di approvazione di nuovo avviso e/o la facoltà di attivare il rinnovo della collaborazione per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi;
7. di dare atto che l'esigibilità della spesa è riferita al periodo 1° aprile 2026 – 31 dicembre 2028 così ripartita per annualità:

€ 25.000,00 IVA compresa - 1° aprile 2026 - 31 dicembre 2026

€ 30.000,00 IVA compresa - 1° gennaio 2027 - 31 dicembre 2027

€ 30.000,00 IVA compresa - 1° gennaio 2028 - 31 dicembre 2028;

8. di dare atto che il rispetto dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000 è garantito dall'obbligo dell'Ente di redigere e aggiornare annualmente il bilancio di previsione sia in termini di cassa che di competenza per il primo anno di esercizio del periodo considerato;
9. di dare atto che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL, trova presupposto in quanto attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6);
10. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lg 267/2000;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line.

IL DIRETTORE (Area Domiciliarità)  
Maria Antonietta Luciani (Dirigente Adottante)

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI CON IL COMUNE DI MILANO PER IL SUPPORTO ALL'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE IN RIFERIMENTO ALL'ASSEGNO DI MATERNITÀ E AL BONUS ELETTRICO PER GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE - DISAGIO FISICO.**

**ART. 1 OBIETTIVI E FINALITÀ**

Con il presente Avviso Pubblico, il Comune di Milano intende acquisire la manifestazione di interesse finalizzata a individuare i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) idonei alla stipula di convenzione con l'Amministrazione, per le attività da svolgersi nel triennio 2026-2028, relativamente agli adempimenti connessi alle seguenti misure:

1. Assegno di maternità dei Comuni;
2. Compensazione per la fornitura elettrica per disagio fisico.

Attraverso la convenzione si intendono raggiungere le seguenti finalità:

- agevolare il cittadino nella presentazione delle domande relative alle prestazioni sopraelencate, avvalendosi di un centro di assistenza fiscale il più possibile vicino alla zona di residenza o di lavoro;
- fornire un servizio al cittadino attraverso un soggetto riconosciuto che si impegna a garantire gli standard previsti dall'Amministrazione comunale.

**ART. 2 OGGETTO**

Le prestazioni per le quali si richiede la collaborazione dei CAF sono di seguito specificate:

**2.1 Assegno di Maternità del Comune**

L'assegno di maternità concesso dai Comuni è stato istituito dall'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con effetto dal 01.01.1999, ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e dall'art.74 del D. Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

L'assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso, l'assegno spetta per la quota differenziale).

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio.

In caso di madre minore di età, la domanda di assegno di maternità deve essere presentata, in nome e per conto della madre minorenni, dal genitore della stessa o altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale.

**2.2 Il Bonus per gravi condizioni di salute (Disagio Fisico)**

Il bonus elettrico per disagio fisico è una misura, consistente in uno sconto annuale sul costo dell'energia elettrica, volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.

La misura è disciplinata dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007, dal decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011 e dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016.

La domanda per il Bonus Elettrico per disagio fisico va presentata presso il Comune di residenza dal titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal soggetto con gravi condizioni di salute) o presso un altro ente designato dal Comune (CAF).

Per richiedere il Bonus Luce per disagio fisico non è richiesta la presentazione dell'ISEE. Il bonus è concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.

Eventuali modifiche normative che dovessero intervenire nel corso del periodo di convenzionamento circa le caratteristiche delle prestazioni indicate o le modalità di erogazione delle stesse, come pure l'introduzione di nuove misure negli stessi ambiti di intervento, saranno recepite mediante atti formali dall'Amministrazione Comunale e saranno oggetto di specifiche integrazioni alla convenzione in essere.

### **ART. 3 DESTINATARI E REQUISITI RICHIESTI AI FINI DEL CONVENZIONAMENTO**

I CAF interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti.

#### **3.1 Requisiti Specifici**

- abilitazione alla costituzione dei centri di assistenza fiscale in base alla normativa vigente (in particolare il Decreto del Ministero delle Finanze n. 164 del 31 maggio 1999 e il Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241);
- autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 7 del D.M. n. 164/1999;
- iscrizione all'albo dei centri autorizzati all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 9 del D.M. n. 164/1999;
- polizza di responsabilità civile di cui all'art. 6 del D.M. n. 164/1999 al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati da errori materiali, omissioni ed inadempimenti commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione;
- abilitazione da parte dell'INPS per la trasmissione dati ISEE per via telematica;
- avere almeno una sede operativa nel Comune di Milano abilitata allo svolgimento delle attività di cui trattasi;
- autorizzazione alla gestione completa delle pratiche di bonus elettrico per disagio fisico, ai sensi dell'accordo sottoscritto tra l'ANCI e la Consulta Nazionale del CAF;

In base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali che li hanno costituiti.

In tal caso il CAF dovrà presentare adeguata documentazione della Società di servizi di cui si avvale e da cui si desuma l'affidamento dell'attività di assistenza.

#### **3.2 Requisiti di carattere generale**

- possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e inesistenza delle ipotesi di esclusione e insussistenza delle cause ostative in analogia a quanto previsto dagli art. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;
- essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., al D.L. 187/2010 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;
- impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- accettare, senza riserva alcuna, che ogni comunicazione da parte del Comune di Milano, relativa alla procedura in oggetto, avvenga a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
- ottemperare, a quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in base al quale è designato come Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di cui è Titolare il Comune di Milano e di osservare, altresì, tutte le prescrizioni previste e quelle contenute nel Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679);
- accettare, sottoscrivere e allegare alla manifestazione di interesse il "Patto di Integrità" che sancisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Milano e dei Soggetti concorrenti a

procedura di gara/affidamento/convenzionamento, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché espresso impegno anticorruzione;

• garantire per tutto il periodo di validità dell'accordo contrattuale, con apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, che copra espressamente tutte le prestazioni sociali oggetto della convenzione, con oneri a carico del CAF convenzionato, gli utenti e i terzi da eventuali danni provocati a seguito di errori materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche, sollevando l'Amministrazione comunale da qualunque responsabilità.

I requisiti richiesti ai punti 3.1 e 3.2 dovranno essere posseduti alla data di invio della manifestazione di interesse e permanere per l'intera durata della Convenzione, pena il mancato convenzionamento o la risoluzione anticipata della suddetta Convenzione. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi degli art. 94 e s.s. del codice dei contratti e nelle more dell'esecuzione di tali controlli, si procederà alla stipula della convenzione, fatto salvo che la stessa si riterrà risolta qualora l'esito di tali controlli dovesse risultare negativo;

#### **ART. 4 OBBLIGHI DEL CAF CONVENZIONATO**

1. Fornire informazioni, assistere e supportare i cittadini per l'accesso ai benefici e alle agevolazioni oggetto del presente avviso;
  2. Espletare i servizi di compilazione, stampa, trasmissione telematica relativi alle pratiche menzionate all'art. 2;
  3. Assistere nella compilazione e successiva registrazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e dell'attestazione ISEE di cui al DPCM 159/2013, secondo lo schema tipo previsto nel Decreto 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali e ss. mm. ii., avvalendosi esclusivamente dell'utilizzo di procedure informatiche e specifiche tecniche fornite dall'INPS o vidimate mediante specifico programma di controllo rilasciato dall'Istituto medesimo;
  4. Ricevere l'istanza e ogni altra documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti per l'accesso alle prestazioni da parte del richiedente;
  5. Per le agevolazioni inerenti alla maternità, rilasciare a tutti i richiedenti il beneficio, la ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda, da cui, in particolare, si evincano i dati identificativi del CAF e dello Sportello/Centro di raccolta emittente;
  6. Fornire al Comune, all'atto della stipula della convenzione e, successivamente, in caso di intervenute modificazioni, indicazione delle eventuali strutture societarie convenzionate, previste dall'art. 11 del D.M. n. 161 del 31.05.99, alle quali il CAF abbia eventualmente affidato lo svolgimento delle attività;
  7. Nella persona del Legale Rappresentante, provvedere a nominare un "Coordinatore Responsabile Cittadino" che dovrà coordinare le attività svolte dai singoli sportelli e fungere da referente unico per i rapporti con il Comune, assicurando gli adempimenti segnalati dal competente ufficio comunale per eventuali problematiche emergenti relative alle pratiche presentate presso i singoli centri di raccolta, facendo rispettare i tempi e le modalità su descritte;
  8. Non richiedere, in alcun caso, al cittadino compensi o prestazioni di qualsiasi natura per l'attività svolta in forza della convenzione, pena la risoluzione immediata della convenzione;
  9. Farsi carico, attraverso apposita polizza assicurativa per responsabilità civile che dovrà essere inviata in copia solo in fase di convenzionamento, dei danni provocati da errori materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto del convenzionamento, procedendo a rimborsare i cittadini che non abbiano percepito il contributo a causa dell'operato del CAF medesimo;
  10. Effettuare il monitoraggio sulle sedi locali abilitate e fornire tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali variazioni delle unità locali abilitate alla gestione della convenzione.
- Il CAF è responsabile della corretta elaborazione dell'ISEE e del calcolo dell'assegno spettante.  
Il Comune di Milano non risponde dei danni provocati dagli errori o inadempienze commessi dai CAF nella predisposizione delle pratiche oggetto di convenzionamento.

## ART.5 OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune provvederà a:

1. abilitare il CAF sulla piattaforma INPS gestione prestazioni sociali, e sulla piattaforma SGAtè per il Bonus elettrico per gravi condizioni di salute dopo la stipula della convenzione;
2. diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione;
3. informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio;
4. informare l'utenza circa la possibilità di richiedere l'elaborazione dell'ISEE allo stesso CAF incaricato della gestione delle richieste di assegno di maternità;
5. verificare le istanze di richiesta assegno maternità trasmesse dai CAF e validare le stesse nel caso di presenza dei requisiti anagrafici previsti per l'accesso alle prestazioni;
6. comunicare la validazione affinché i CAF procedano con la finalizzazione della procedura di caricamento dell'istanza sul portale INPS;
7. comunicare al CAF la non validazione o sospensione delle istanze in caso di necessità di documentazione integrativa;
8. liquidare il compenso previsto per ciascuna pratica, a seguito di ricevimento del report Excel da parte di ciascun CAF e previa validazione da parte dell'Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali del Comune di Milano.

## ART. 6 PROCEDURE E ATTIVITÀ

### 6.1 Assegni di maternità

Il CAF/Coordinatore Responsabile Cittadino trasmetterà mensilmente mediante il servizio di archiviazione cloud OneDrive, un report Excel fornito dal Comune di Milano contenente l'elenco delle istanze pervenute per il successivo controllo e validazione.

Soltanto dopo la validazione delle istanze da parte del Comune, il CAF potrà provvedere all'inoltro telematico sul portale INPS

Il CAF dovrà gestire eventuali rettifiche delle istanze, a seguito di errori e/o omissioni del CAF o dei richiedenti le prestazioni.

Il CAF provvederà con cadenza trimestrale al caricamento, sul servizio di archiviazione cloud OneDrive, dell'elenco in formato Excel corredato dalle distinte di trasmissione in formato pdf così come rilasciate da INPS.

Soltanto a seguito di conferma via e-mail da parte dell'Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali, il CAF procederà con l'emissione della fattura.

### 6.2 Bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico tariffa sociale

Il CAF trasmetterà telematicamente le istanze tramite il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGAtè), attraverso il quale vengono gestite le operazioni per verificare che il richiedente abbia i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ottenere l'agevolazione.

Il CAF invierà via e-mail all'indirizzo [pss.sostegnoalreddito@comune.milano.it](mailto:pss.sostegnoalreddito@comune.milano.it) un resoconto semestrale delle sole istanze ammesse dal sistema SGAtè.

Soltanto a seguito di conferma via e-mail da parte dell'Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali, il CAF provvederà all' emissione della fattura

## ART. 7 CORRISPETTIVO

Il Comune di Milano riconoscerà i seguenti importi al Centro di Assistenza Fiscale convenzionato:

- € 7,20 + IVA, per ogni pratica di Assegno di maternità caricata telematicamente su INPS previa validazione da parte del Comune;

- € 3,60 + IVA, per ogni pratica di richiesta delle agevolazioni sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute e caricata telematicamente sulla piattaforma SGAt e validata;

Gli importi si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa a carico del soggetto convenzionato che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di ulteriori compensi, nei confronti del Comune.

#### **ART. 8 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E DURATA DEL CONVENZIONAMENTO**

Il presente Avviso Pubblico non competitivo ha validità fino al 31/12/2028 dalla data di pubblicazione sul sito del Comune di Milano.

Non è stabilito un termine perentorio di presentazione delle domande; pertanto, i soggetti interessati possono presentare domanda per tutta la durata del presente Avviso Pubblico.

Le domande possono essere presentate a far data dalla pubblicazione del presente avviso sul portale istituzionale dell'Ente e sino al 30/09/2028 (trimestre precedente la scadenza del periodo di convenzionamento fissato al 31/12/2028).

Saranno prese in considerazione tutte le domande presentate dai CAF in possesso dei requisiti previsti e complete della documentazione richiesta.

Il rapporto di collaborazione con il Comune sarà regolato mediante apposita convenzione, con validità dalla data di sottoscrizione della stessa e con scadenza al 31/12/2028, salvo eventuale prosecuzione disposta nelle more di approvazione di nuovo avviso.

È, altresì, prevista, la facoltà di attivare il rinnovo della collaborazione per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi con un preavviso che sarà comunicato dall'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima della scadenza della Convenzione.

#### **ART.9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

I CAF interessati dovranno inoltrare formale richiesta, utilizzando il modulo di istanza - ALLEGATO A – al presente avviso, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante del CAF, con firma digitale, dichiarando sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, quanto di seguito elencato, a pena di esclusione:

1. Ragione Sociale del CAF;
2. Codice fiscale/partita IVA del CAF e del suo legale rappresentante;
3. Indicazione del numero di iscrizione all'Albo dei CAF presso l'Agenzia delle Entrate e delle autorizzazioni all'esercizio di attività di assistenza fiscale;
4. Indicazione numero iscrizione all'INPS, INAIL, numero dipendenti e contratto applicato;
5. Assenza di cause di esclusione in analogia a quanto previsto dall'art 94 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023 e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
6. Ciascuna sede operativa presente sul territorio comunale presso la quale svolgere la gestione delle prestazioni sociali rivolte ai residenti nel Comune di Milano (indirizzo, telefono, e-mail) e relativi giorni ed orari di ricevimento al pubblico;
7. Nominativo e dati del Coordinatore Responsabile Cittadino, che dovrà operare come interfaccia tra il CAF convenzionato e l'Amministrazione comunale, con il compito di coordinare tutti gli Sportelli/Centri di raccolta collegati;
8. Codice Identificativo del CAF (nazionale e/o locale) da abilitare all'INPS per la gestione convenzionata delle prestazioni sociali;
9. Copertura assicurativa di responsabilità civile professionale per eventuali danni provocati da errori materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione, ivi compreso l'elaborazione dell'ISEE.

Alla richiesta dovranno essere allegati, a pena di esclusione:

- Copia Polizza copertura assicurativa di responsabilità civile professionale, di cui al punto 9);

- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità del Rappresentante Legale e del Coordinatore Responsabile Cittadino;
- Eventuale atto di delega del CAF Nazionale di riferimento alla sottoscrizione della convenzione da parte del referente locale;
- Patto di integrità sottoscritto dal Rappresentante Legale.

Le domande dovranno essere firmate digitalmente e inoltrate esclusivamente alla seguente PEC: [sostegnoalreddito@pec.comune.milano.it](mailto:sostegnoalreddito@pec.comune.milano.it)

#### **ART.10 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**

Qualora l'istanza, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, il CAF potrà essere invitato a integrarla e/o a regolarizzarla entro il termine che sarà indicato in apposita comunicazione formale. La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione e necessarie al fine della sottoscrizione della convenzione, comporterà il rigetto dell'istanza.

Previo espletamento dei controlli sulle dichiarazioni prodotte e in presenza dei requisiti previsti, si procederà alla stipula della convenzione mediante firma digitale nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste e il CAF sarà inserito nell'elenco dei soggetti convenzionati. Fino al momento della sottoscrizione della convenzione non sorge in capo al Comune alcuna obbligazione nei confronti dei soggetti richiedenti, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di procedere o meno con la sottoscrizione delle convenzioni in relazione all'approvazione degli adempimenti amministrativi e contabili previsti.

La convenzione potrà essere revocata al venir meno del possesso dei requisiti richiesti e sulla scorta di un processo di valutazione continuo della qualità delle prestazioni rese.

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi degli art. 94 e s.s. del codice dei contratti e nelle more dell'esecuzione di tali controlli, si procederà alla stipula della convenzione, fatto salvo che la stessa si riterrà risolta qualora l'esito di tali controlli dovesse risultare negativo.

#### **ART.11 FORMAZIONE DELL'ELENCO**

L'elenco dei soggetti convenzionati sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Milano e messo a disposizione dei cittadini interessati affinché possano rivolgersi direttamente ai Centri di assistenza fiscale per la presentazione delle domande relative alle prestazioni sociali di cui al presente Avviso.

#### **ART.12 RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE**

Il Comune di Milano si riserva qualsiasi azione a tutela dei propri interessi, ivi compresa la risoluzione anticipata della convenzione in caso di grave inadempimento da parte del soggetto convenzionato.

Sono considerati casi di grave inadempimento le seguenti situazioni:

- accertato indebito introito a qualunque titolo di somme di denaro per la presentazione delle domande da parte dei cittadini;
- mancata risposta a contestazioni dovute a segnalazioni e reclami per comportamento non conforme a quanto riportato nella convenzione sottoscritta;
- caricamento sulla piattaforma dedicata INPS di istanze non validate preventivamente dal Comune.

Ulteriori casi di inadempienze saranno meglio dettagliate nell'atto di convenzionamento.

In caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente Avviso si procederà alla risoluzione anticipata della convenzione.

#### **ART. 13 RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO CONVENZIONATO**

Il soggetto convenzionato si assume tutte le responsabilità derivanti dalla gestione del servizio oggetto del presente Avviso pubblico, nonché della conseguente gestione amministrativa. È tenuto a rispondere direttamente dei danni alle persone o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune.

#### **ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il soggetto convenzionato è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati GDPR 679/2016 (di seguito "Regolamento"), nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Ai sensi dell'art. 28 del "Regolamento UE GDPR" il trattamento dei dati da parte del CAF (Responsabile del trattamento) sarà disciplinato da un atto che lo vincoli all'Amministrazione (Titolare del trattamento) che ne disciplina la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati (All. F)

#### **ART. 15 ULTERIORI INFORMAZIONI**

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono scrivere alla casella di posta elettronica [pss.sostegnoalreddito@comune.milano.it](mailto:pss.sostegnoalreddito@comune.milano.it)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990, si informa che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Angelo Sorrentino, Responsabile dell'Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali.

Il presente Avviso è inoltre consultabile sul sito internet [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it)

**COMUNE DI MILANO**  
**DIREZIONE WELFARE E SALUTE**  
**Determinazione Dirigenziale n. xxxxxx del xxxxxx**

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CON RIFERIMENTO ALL'ASSEGNO DI MATERNITÀ E AL BONUS ELETTRICO PER GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE - DISAGIO FISICO.**

**PREMESSO**

- che il Comune di Milano è responsabile delle procedure previste dalle normative vigenti per l'erogazione ai cittadini di contributi di sostegno al reddito e per l'accesso ad agevolazioni sociali finalizzate a sostenere nuclei familiari in determinate condizioni di reddito;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, e s.m.i, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- che ai sensi dell'art. 4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e s.m.i, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e s.m.i, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e s.m.i, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio al cittadino dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- che il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" ha istituito un regime di compensazione sulla spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute (bonus per disagio fisico);
- che il Comune di Milano annualmente eroga, con la collaborazione dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF), circa 1350 assegni di maternità e circa 350 pratiche di bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico, fornendo, con tali contributi, un concreto aiuto alle famiglie;
- che con determinazione dirigenziale n. XXXX del XXXXXX è stato approvato apposito Avviso Pubblico per la presentazione da parte dei CAF interessati di specifica istanza di convenzionamento per il periodo 01/04/2026 – 31/12/2028, per le prestazioni sopra indicate, in modo da garantire la

presenza di punti di accesso convenzionati in possesso dei requisiti previsti, che svolgano, per conto del Comune di Milano, tutte le attività meglio specificate nello stesso Avviso;

- che si sta provvedendo alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi degli art. 94 e s.s. del codice dei contratti e nelle more dell'esecuzione di tali controlli, si procederà alla stipula della presente convenzione, fatto salvo che la stessa si riterrà risolta qualora l'esito di tali controlli dovesse risultare negativo;
- che, in vista del convenzionamento, ciascun CAF deve produrre copia della polizza assicurativa di responsabilità civile contro i danni eventualmente causati da errori materiali o inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche e relativa quietanza di pagamento, con espressa previsione della copertura delle attività oggetto della presente convenzione;
- che, nelle more della stipula della convenzione, il CAF che abbia indicato l'affidamento delle attività, pur sotto il proprio diretto controllo e la propria responsabilità, a un'eventuale struttura societaria, prevista dall'art. 11 del D.M. n. 161 del 31.05.99, deve aver fornito o produrre copia del contratto o convenzione sottoscritto con tale struttura, in corso di validità per l'intera durata del rapporto di convenzionamento con il Comune;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  
TRA**

Il Comune di Milano (di seguito denominato Comune), con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Piazza della Scala 2, Codice Fiscale e partita I.V.A. 01199250158, legalmente rappresentato dalla Dr.ssa ~~Maria Antonietta Luciani~~ - Direttore dell'Area Domiciliarità

**E**

XXXXXXX iscrizione all'albo n° XXXX, con sede in XXXXX CAP XXXXX via XXXXXXXX - Codice Fiscale e P.IVA \_XXXXXXXXXXXXXXXXX rappresentato da XXXXXXXXX, nato a XXXXXXXX il giorno XXXXXXXX.

**Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione provvede a regolamentare le attività del Comune e dei CAF convenzionati nell'ambito delle seguenti procedure:

1. Assegno di maternità, ex art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151;
2. Bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico.

**Art. 2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il CAF si obbliga ad effettuare i seguenti servizi per le richieste di **assegno maternità di base**:

- 1) Consulenza ed informazione preventiva ai cittadini richiedenti le prestazioni residenti nel Comune di Milano circa i requisiti previsti dalla normativa per l'accesso alle prestazioni;
- 2) verifica circa il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni da parte del cittadino richiedente;
- 3) elaborazione dell'ISEE ai fini della richiesta dell'assegno. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non sia necessaria la modifica rispetto ai dati riportati, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- 4) in caso di verifica di ISEE non corretto, elaborazione di nuovo ISEE;

- 5) compilazione dell'istanza previo accertamento dell'identità del cittadino mediante acquisizione di un documento d'identità, oltre al documento di soggiorno per i richiedenti stranieri, in corso di validità;
- 6) rilascio al richiedente di copia della ricevuta datata, attestante l'avvenuta presentazione al CAF della richiesta di assegno;
- 7) trasmissione mensilmente, mediante il servizio di archiviazione cloud OneDrive, del report Excel fornito dal Comune di Milano contenente l'elenco delle istanze pervenute per il successivo controllo e validazione.
- 8) soltanto dopo la validazione delle istanze da parte del Comune, il CAF potrà provvedere all'inoltro telematico sul portale INPS;
- 9) gestione di eventuali rettifiche delle istanze, a seguito di errori e/o omissioni del CAF o dei richiedenti le prestazioni;
- 10) monitoraggio sulle sedi locali abilitate e fornire tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali variazioni delle unità locali abilitate alla gestione della convenzione;
- 11) condivisione trimestrale, mediante il servizio di archiviazione cloud OneDrive, del report Excel delle istanze validate e caricate sulla piattaforma INPS e relative distinte INPS in pdf;
- 12) a seguito di autorizzazione da parte dell'Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali, il CAF convenzionato potrà emettere la fattura elettronica;
- 13) In caso di prestazioni già inserite sul portale INPS ma risultate in tutto od in parte indebite, trasmettere al Comune l'elenco di tali prestazioni, in analogia a quelle respinte, affinché si provveda a informare INPS per la successiva azione di recupero, come previsto dall'articolo 18 del D.P.C.M. 452/2000.

Per quanto concerne, nello specifico, l'erogazione del **Bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico** il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- Assistere il cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta per l'accesso all'agevolazione;
- Verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- Acquisire, allegati alla richiesta, tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti per poter accedere alle prestazioni e custodire gli stessi, secondo le seguenti modalità: i dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 5 anni dalla data di trasmissione a SGAtè, al fine di consentire le eventuali verifiche;
- Trasmettere alla piattaforma SGAtè (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) i dati secondo le modalità definite;
- Rilasciare al cittadino richiedente copia della ricevuta rilasciata dal sistema SGAtè, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;
- Inviare **semestralmente** l'elenco delle istanze inserite ed accettate dal sistema SGAtè all'Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali del Comune al seguente indirizzo mail [pss.sostegnoalreddito@comune.milano.it](mailto:pss.sostegnoalreddito@comune.milano.it);
- Archiviare le pratiche, in forma cartacea ed informatica per 5 (cinque) anni.
- Vigilare sull'attività delle sedi locali controllando la correttezza dell'operato svolto, verificando la tempestiva applicazione degli adempimenti richiesti dal Comune e intervenendo tempestivamente per rimuovere i comportamenti non in accordo alla presente convenzione.

### Art. 3 SOGGETTO CONVENZIONATO - CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE AUTORIZZATI

Il CAF può svolgere le prestazioni oggetto della presente convenzione attraverso gli sportelli dei propri Centri Raccolta Dati presenti sul territorio dei quali avrà trasmesso apposito elenco al Comune.

L'integrazione di nuove sedi locali sarà possibile solo previa autorizzazione da parte del Comune.

Il soggetto convenzionato, contestualmente alla sottoscrizione, si impegna a fornire al Comune la denominazione, gli indirizzi ed i riferimenti degli sportelli autorizzati per la gestione delle funzioni oggetto della presente convenzione, fornendo i giorni e gli orari di apertura al pubblico e avvalendosi, per l'espletamento della prestazione oggetto della presente convenzione, di personale adeguatamente formato.

Il soggetto convenzionato comunica al Comune il nominativo e gli altri dati necessari al fine di procedere all'inserimento sul portale INPS dei soggetti delegati a caricare le domande, sulla base di quanto prevede la procedura della piattaforma informatica INPS.

Il soggetto convenzionato si impegna a nominare un "*Coordinatore responsabile cittadino*" che dovrà essere operativo per il territorio comunale, dovrà coordinare le attività svolte dai singoli sportelli e fungere da referente unico per i rapporti con il Comune.

Sarà, pertanto, sua cura provvedere ad assicurare gli adempimenti segnalati dai competenti uffici comunali, relativi alle eventuali problematiche inerenti alle pratiche presentate presso i singoli centri di raccolta, facendo rispettare tempi e modalità operative per la richiesta delle prestazioni.

Effettuerà, con cadenza mensile, la verifica delle prestazioni in attesa di integrazione/correzione, segnalandole agli sportelli competenti e sollecitandone il perfezionamento ai fini della trasmissione o definitiva rinuncia da parte del richiedente, da comunicare all'Amministrazione comunale.

Il "*Coordinatore responsabile cittadino*" sarà tenuto a verificare che gli sportelli garantiscano tutti gli adempimenti necessari, assicurando la buona esecuzione del servizio, compreso la compilazione dei file mensili di tutti i soggetti aventi diritto al contributo richiesto, con relativa documentazione a supporto, e di tenere i necessari contatti con il competente ufficio comunale.

A tal fine, il CAF è tenuto a fornire, in sede di istanza di convenzionamento, tutti i recapiti utili all'interazione tra tale figura e l'Amministrazione comunale (telefono, cellulare, mail ed eventuale PEC) e a comunicare tempestivamente, mediante PEC, qualsiasi eventuale variazione dovesse sopraggiungere successivamente al riguardo, per l'intera durata della convenzione.

### Art.4 RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

Il Comune nell'ambito della presente convenzione si impegna a:

- abilitare il CAF sulla piattaforma INPS gestione prestazioni sociali, dopo la stipula della convenzione;
- abilitare il CAF all'utilizzo del sistema SGate;
- curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione, delle modalità di accesso alle prestazioni agevolate oggetto della presente convenzione e dell'ubicazione sul territorio comunale delle sedi dei centri di assistenza fiscale del soggetto convenzionato, aggiornandole in base alle comunicazioni in merito ricevute;
- effettuare i dovuti controlli sulle pratiche consegnate da ciascun CAF;

Se i controlli dovessero evidenziare dichiarazioni mendaci, l'Ufficio provvederà alle relative segnalazioni alla competente Autorità Giudiziaria ed al recupero delle somme indebitamente percepite;

#### Art.5 RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO CONVENZIONATO

Il CAF convenzionato si impegna inoltre a:

- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche;
- garantire all'intera équipe operativa l'applicazione del CCNL di settore, con l'applicazione di contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente;
- non chiedere corrispettivi all'utenza per i servizi oggetto della presente convenzione;
- ottemperare a quanto previsto ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679); in tal senso l'ente convenzionato è designato come Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di cui è Titolare il Comune di Milano. Vengono affidati al CAF l'organizzazione, la gestione e la supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi allo svolgimento delle attività. Il soggetto convenzionato è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza;
- osservare gli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità con il Comune di Milano.

#### Art.6 DURATA

La durata della presente convenzione decorre dal momento della sottoscrizione e fino al 31/12/2028 e può essere risolta previa volontà espressa di una delle due parti.

È fatta salva la possibilità di disporre la prosecuzione delle Convenzioni nelle more di approvazione di nuovo avviso.

È, altresì, prevista, la facoltà di attivare il rinnovo della collaborazione per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi con un preavviso che sarà comunicato dall'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima della scadenza della Convenzione.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, a carico del CAF, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico sull'Imposta di Registro, approvato con DPR 26.4.1986, n. 131, a carico del soggetto che ne richiede la registrazione.

Tutte le spese relative al presente contratto e consequenziali sono a carico del CAF.

#### Art. 7 CORRISPETTIVO

Per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, il Comune di Milano provvederà a corrispondere al CAF un corrispettivo di:

- € 7,20 (oltre IVA vigente) per ciascuna pratica trasmessa e regolarmente pagata dall'INPS, per quanto concerne l'assegno di maternità;
- € 3,60 (oltre IVA vigente) per ciascuna pratica inserita nella piattaforma SGAt e considerata valida, per quanto riguarda i Bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico. Non sarà riconosciuto alcun compenso per le pratiche non trasmesse al sistema SGAt e per quelle sospese o rigettate dal sistema SGAt a causa di imperfetta compilazione e errata trasmissione dell'istanza da parte del CAF.

Gli importi si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa a carico del soggetto convenzionato che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di ulteriori compensi, nei confronti del Comune.

Il compenso verrà liquidato previa verifica da parte del Comune del regolare caricamento delle istanze validate nella piattaforma INPS o SGAt.

Il CAF risponde dei danni per caricamento di istanze non validate dal Comune e dell'erogazione del beneficio in mancanza dei requisiti di accesso alla prestazione.

#### Art. 8 CONTESTAZIONE DISSERVIZI E PROCEDURE DI ADDEBITO

Nel caso in cui il CAF non ottemperi alle attività e agli obblighi previsti dalla presente convenzione, l'Amministrazione comunale provvederà ad invitare lo stesso a fornire le proprie giustificazioni entro e non oltre 10 giorni.

Qualora non dovessero essere forniti elementi idonei a giustificare le inadempienze o i disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% dell'importo della fattura successiva.

La reiterazione delle medesime inadempienze o disservizi determinerà l'applicazione di una penale pari al 50% dell'importo della fattura successiva e potrebbe comporterà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la risoluzione immediata della convenzione.

In riferimento al codice di comportamento adottato dall'Amministrazione e consultabile al seguente indirizzo:

<https://partecipazione.comune.milano.it/processes/nuovo-codice-comportamento?locale=it>

qualora il CAF convenzionato violi le norme in esso contenute, si applicherà una penale pari al 10% dell'importo della fattura successiva. In caso di eventuale ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice di comportamento, si procederà alla risoluzione della convenzione.

#### Art.9 FATTURAZIONE

La fattura, ammessa solo in formato elettronico, dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- ✓ nella sezione 1.2.6 <referimento amministrazione> il seguente codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto: **39YM40**;
- ✓ **data e numero della Determinazione Dirigenziale di approvazione della spesa**;
- ✓ **periodo di competenza delle istanze**;
- ✓ esplicitazione di split Payment - I.V.A. ai sensi di Legge;
- ✓ tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.).

In riferimento alle prestazioni erogate da INPS la fatturazione delle prestazioni effettuate dal soggetto convenzionato dovrà avvenire con cadenza trimestrale.

Per le domande relative all'assegno di maternità, prima dell'emissione della fattura dovrà pervenire, mediante il caricamento da parte del Responsabile Cittadino sul servizio di archiviazione cloud OneDrive dell'elenco in formato Excel corredato dalle distinte di trasmissione in formato pdf così come rilasciate da INPS. Soltanto a seguito di conferma via e-mail da parte dell'Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali, il CAF procederà con l'emissione della fattura digitale.

La fatturazione delle prestazioni riferite alle istanze del Bonus Elettrico per Disagio Fisico effettuate dal soggetto convenzionato dovrà avvenire con cadenza semestrale sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGAt. Il CAF dovrà inviare via e-mail, all'indirizzo [pss.sostegnoalreddito@comune.milano.it](mailto:pss.sostegnoalreddito@comune.milano.it), un resoconto semestrale delle sole istanze ammesse dal sistema SGAt. Soltanto a seguito di conferma via e-mail da parte dell'Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali, il CAF potrà provvedere all'emissione della fattura elettronica.

A seguito degli opportuni controlli si provvederà ad effettuare la liquidazione della relativa spesa.

Il termine del pagamento delle fatture è di 30 giorni dal ricevimento delle stesse, ovvero entro il termine massimo di 30 giorni dalla data delle verifiche previste dalla Legge ai fini dell'accertamento della conformità delle prestazioni.

Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico del soggetto convenzionato, su conto corrente dallo stesso segnalato.

Costituiscono sospensione dei termini le eventuali contestazioni relative alle pratiche, e in caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione, anche informale, del Comune.

Dal fatturato dei soggetti convenzionati potrà essere detratto l'ammontare corrispondente ad eventuali penalità comminate.

#### **Art.10 RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO CONVENZIONATO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CITTADINI RICHIEDENTI**

La responsabilità dei dati trasmessi dal CAF a INPS e su Piattaforma SGAtè è ad esclusivo carico del soggetto convenzionato.

In particolare, il CAF si assume ogni responsabilità circa la correttezza delle procedure adottate, dei criteri di calcolo utilizzati e delle risultanze contenute nella certificazione attestante la situazione economica dichiarata, sollevando il Comune da ogni responsabilità per danno verso terzi nel caso di errori e/o omissioni.

Il CAF dovrà garantire la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività affidatagli con la presente convenzione ed è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679).

#### **Art. 11 COPERTURA ASSICURATIVA E POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE**

Il CAF deve stipulare, per tutta la durata della convenzione, una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per eventuali danni provocati da errori materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione, ivi compreso l'elaborazione dell'ISEE.

#### **Art.12 RISOLUZIONE**

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi dell'art. 94 e seguenti del codice dei contratti pubblici e nelle more dell'esecuzione di tali controlli, si procede alla stipula della presente convenzione, fatto salvo che la stessa si riterrà risolta qualora l'esito di tali controlli dovesse risultare negativo.

L'Amministrazione Comunale, in caso di gravi ed accertate inadempienze, può procedere alla risoluzione della convenzione in qualunque tempo, con preavviso di 10 giorni, provvedendo al servizio direttamente o ricorrendo ad altro ente, a spese del soggetto affidatario.

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- grave violazione e inadempimento degli obblighi contrattuali così come previsti dall'avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. xxx del xxxxx;
- accertato indebito introito a qualunque titolo di somme di denaro per la presentazione delle domande da parte dei cittadini;
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro e in materia di correttezza retributiva e

contributiva;

- inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione delle prestazioni da parte del soggetto convenzionato;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori;
- subappalto non autorizzato;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;

#### **Art.13 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Eventuali controversie relative alla presente convenzione, o comunque alla stessa anche indirettamente connesse, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria del foro di Milano.

#### **Art. 14 SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese e diritti del presente atto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico del CAF convenzionato

.

#### **Art. 15 ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE**

La presente convenzione dovrà comunque adeguarsi alle eventuali nuove disposizioni emanate in materia dagli organi statali, regionali e comunali competenti.

#### **LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO**

##### **CAF**

Il legale rappresentante  
(Firmato digitalmente)

##### **Comune di Milano**

Il Direttore Area Domiciliarità  
(Firmato digitalmente)

## ALL. A – MODELLO ISTANZA DI CONVENZIONAMENTO

**Da firmare digitalmente e rinviare accompagnato da documento di identità del legale rappresentante e del coordinatore responsabile cittadino.**

**Al Comune di Milano  
Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali  
Via Sile 8, 20139 Milano**

### ISTANZA DI CONVENZIONAMENTO

**OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI CON IL COMUNE DI MILANO PER IL SUPPORTO ALL'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CON RIFERIMENTO ALL'ASSEGNO DI MATERNITÀ E AL BONUS ELETTRICO PER GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE - DISAGIO FISICO.**

**Il/La sottoscritto/a**

<b>Dati del Legale Rappresentante del Centro di assistenza fiscale</b>	
Cognome e Nome	
Data e luogo di nascita	
Codice Fiscale	
Indirizzo completo di residenza	
Telefono-fax	
Cellulare	
PEC	
E-mail	

in qualità di legale rappresentante del CAF

<b>Dati del Soggetto istante</b>	
Denominazione CAF	
Natura giuridica	
Codice fiscale	
Partita Iva	
N. iscrizione C.C.I.A.A.	
Autorizzazione a svolgere attività di assistenza fiscale dell'Agenzia delle Entrate (indicare sede competente, luogo e data rilascio, nr. protocollo)	
Numero iscrizione all'Albo nazionale dei CAF	
n. posizione e sede INPS competente	
n. posizione e sede INAIL competente	

<b>Sede legale del CAF</b>	
Indirizzo-CAP-città	
Telefono – fax	
Cellulare	
PEC	
E-mail	

<b>Sede operativa del CAF <u>sul territorio cittadino</u></b>	
Indirizzo-CAP-città	
Telefono - fax	
Cellulare	
PEC	
E-mail	

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici

**CHIEDE**

di potere stipulare con il Comune di Milano la convenzione disciplinante l'attività di assistenza ai cittadini che intendono richiedere (*barrare la casella/le caselle di interesse*):

- Assegno di Maternità
- Bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico

e a tal fine

**DICHIARA**

- di aver esaminato e di avere preso puntualmente atto di quanto contenuto nell'Avviso Pubblico nonché nello Schema di Convenzione ad esso allegato, accettandone con la presente istanza, integralmente e senza riserva alcuna, i contenuti e i termini;
- di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679, che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'espletamento della procedura, nell'osservanza delle norme in materia di contratti pubblici e saranno archiviati a cura dell'Ente. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di specifiche disposizioni normative;
- (se del caso, altrimenti eliminare la dicitura) che il CAF per lo svolgimento di attività fiscali si avvale della Società di Servizi di seguito indicata, con la quale ha stipulato apposito contratto/convenzione n. .... del....., con durata ..... (Indicare dati Società di Servizi):

<b>Denominazione Società di Servizi</b>	
Codice fiscale	
Partita Iva	
N. iscrizione C.C.I.A.A.	
n. posizione e sede INPS competente	
n. posizione e sede INAIL competente	
Indirizzo completo	
Telefono-fax	
PEC	
E-mail	

- che il nominativo e i dati anagrafici del Coordinatore responsabile cittadino, che opererà per il territorio del Comune di Milano, nel ruolo di interfaccia tra il CAF convenzionato e l'Amministrazione comunale e con il compito di coordinare tutti gli Sportelli/Centri di raccolta ivi operanti, sono i seguenti (**INSERIRE TUTTI I DATI RICHIESTI**):

Cognome e nome	
Data e luogo di nascita	
Codice fiscale	
Residenza/Domicilio	
Telefono	
Cellulare	
e-mail	
PEC (eventuale)	

- che gli Sportelli/Centri di raccolta presenti nel territorio cittadino, collegati al CAF che intende convenzionarsi, sono quelli di cui all'elenco allegato, dove sono indicati i riferimenti e i recapiti di ciascuno sportello e, per ogni Sportello/Centro di raccolta, il nominativo della persona individuata come referente/responsabile dello stesso (*cfr. ALLEGATO B - ELENCO SPORTELLI*);

- che, per ogni singolo Sportello, ragione sociale, natura giuridica, codice fiscale e/o partita IVA e ogni altra informazioni richiesta, utile ai fini dei controlli amministrativi del soggetto che opera come centro affiliato del Caf Centrale, sono quelli indicati nella scheda allegata (*cfr. ALLEGATO C - SCHEDA ANAGRAFICA DELLO SPORTELLO*);

- che il recapito al quale riceverà ogni informazione in ordine alla nominata procedura è il seguente:

Indirizzo PEC	
---------------	--

**ALLEGA ALLA PRESENTE:**

- Fotocopia di documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del legale rappresentante del CAF e del coordinatore responsabile cittadino;
- Copia del contratto/convenzione stipulato con la Società di Servizi e fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del legale rappresentante della Società di Servizi (*eventuale*);
- Elenco degli Sportelli/Centri di raccolta collegati, presenti sul territorio cittadino (ALLEGATO B);
- Schede anagrafiche degli Sportelli/Centri di raccolta collegati, con indicazione dei dati richiesti per ciascuno sportello (ragione sociale, natura giuridica, nominativo legale rappresentante, codice fiscale, partita IVA, ecc.) (ALLEGATO C);
- Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti di carattere generale e specifici (ALLEGATO D) del soggetto che intende convenzionarsi e della *eventuale* Società di Servizi che svolge le attività per conto del CAF richiedente;
- Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante del CAF richiedente (ALLEGATO E).

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento degli adempimenti connessi alla procedura della suddetta selezione.

*Milano, lì*

Per il CAF

Il Rappresentante Legale \_\_\_\_\_ (firma digitale)

Per la Società di Servizi (*eventuale*)

Il Rappresentante Legale \_\_\_\_\_ (firma digitale)

## APPENDICE A – DATI DI SPESA DEL PROVVEDIMENTO

### IMPEGNI

Anno e N° crono / WBS	Capitolo	Rif. Documento contabile	Importo (€)	Esigibilità	CIG	CUP	Codice fiscale / Partita IVA	Cod. tipo finanz.
	110304164	2026/8026003416	25.000,00	dal 01/04/2026 al 31/12/2026				1
	110304164	2027/8027001195	30.000,00	dal 01/01/2027 al 31/12/2027				1
	110304164	2028/8028000541	30.000,00	dal 01/01/2028 al 31/12/2028				1

85.000,00 € **Totale spesa corrente**